

ALLEGATO "B" AL REP.N.

STATUTO DEL CONSORZIO ITALIANO TUTELA

MORTADELLA BOLOGNA

Consorzio Aziende Produttrici

CAPO I°

DENOMINAZIONE, DURATA E SCOPI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 2: DURATA

ARTICOLO 3: SCOPI

CAPO II°

I CONSORZIATI

ARTICOLO 4: CONSORZIATI

ARTICOLO 5: DIRITTI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 7: DECADENZA ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 8: RECESSO

CAPO III°

CONTRIBUTI E FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 9: QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

ARTICOLO 10: FONDO CONSORTILE

CAPO IV°

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 11: ESERCIZIO FINANZIARIO

CAPO V°

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 12: ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 13: ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ARTICOLO 14: VOTI E CORRETTIVI

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA ORDINARIA

ARTICOLO 16: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ARTICOLO 17: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18: DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINSITRAZIO-
NE

ARTICOLO 19: PRESIDENTE

ARTICOLO 20: VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 21: ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 22: DEI LIBRI OBBLIGATORI

CAPO VI°

REGOLAMENTI E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 23: REGOLAMENTI INTERNI

ARTICOLO 24: SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

CAPO VII°

CONTROVERSIE

ARTICOLO 25: CONTROVERSIE

CAPO VIII°

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 26: DISPOSIZIONI DI RINVIO

CAPO I°

DENOMINAZIONE, DURATA E SCOPI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e ai sensi dell'art.2602 e ss. del codice civile è costituito un Consorzio volontario, che assume la seguente denominazione:

“Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna”

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro, ha sede legale e amministrativa in Rozzano, strada 4, palazzo Q8, svolge attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile e non può distribuire utili tra i consorziati.

3. Il Consorzio potrà costituire altre sedi operative o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2

DURATA

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera assembleare.

ARTICOLO 3

SCOPI

1. Il Consorzio si pone quale scopo la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi al prodotto Mortadella Bologna, anche mediante la realizzazione di attività idonee allo svi-

luppo dell'informazione e dell'educazione alimentare del prodotto tutelato, nel rispetto dell'identità e del Know How di ogni produttore.

2. In particolare, il Consorzio può avanzare richiesta di riconoscimento e su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può:

- avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto tutelato;
- definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
- promuovere l'adozione di delibere relative agli "Accordi del sistema agroalimentare", con le modalità e i contenuti di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e successive modifiche, conformemente alle disposizioni di legge vigenti;

3. Il Consorzio, inoltre, collabora, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione e comportamenti comunque vietati dalla legge, esplicando tale attività ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio, anche tramite agenti vigilatori, incaricati dal consorzio, ai quali può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica

sicurezza.

4. Per definire e disciplinare lo svolgimento dell'attività di vigilanza, che viene esercitata ai sensi del D.M. 12 ottobre 2000, recante disposizioni in merito alla collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP, il Consorzio può adottare un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Il Consorzio può avvalersi dei medesimi agenti vigilatori di altre DOP e IGP nonché consentire ai propri agenti vigilatori l'attività di vigilanza anche per altre DOP e IGP.

6. Il Consorzio, fra l'altro, provvederà a vigilare sul corretto uso della denominazione "Mortadella Bologna", nonché dei relativi marchi, loghi, timbri, sigilli e contrassegni. A tal fine assumerà all'uopo in Italia e all'estero ogni opportuna iniziativa nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio, agendo in qualunque Sede, anche giudiziaria, per la repressione degli atti di concorrenza sleale e di abuso della denominazione, costituendosi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dai comportamenti illeciti, anche per conto delle aziende produttrici della IGP.

7. Il Consorzio può adottare un marchio collettivo, al fine della registrazione e utilizzazione dello stesso come segno distintivo della produzione I.G.P. delle aziende consorziate o di eventuali altri li-

enziatari. Può inoltre proporre agli organi competenti un contrassegno identificativo della I.G.P., al fine della integrazione dello stesso nel disciplinare di produzione.

8. Il Consorzio può favorire ed eventualmente aderire a tutte le iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l'esportazione da parte dei produttori e che, comunque, possano produrre vantaggi agli stessi ed alla affermazione e valorizzazione della IGP.

9. Intraprendere qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati o di loro categorie omogenee – con lo scopo di supportarne la gestione aziendale – ivi comprese la partecipazione a Consorzi di diverso grado o società aventi finalità coerenti con gli scopi previsti dal presente Statuto, nonché promuovere l'attuazione di accordi esterni od interprofessionali o di progetti subordinati alla relativa attuazione nel prevalente interesse della IGP.

10. Il Consorzio può, infine, svolgere tutte le attività previste dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

11. Il Consorzio, nei limiti previsti dalla normativa in vigore e fatta salva l'osservanza delle inderogabili disposizioni di legge, può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; assumere partecipazioni in altri enti anche societari aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; nonché concedere, sempre nei limiti predetti, finanziamenti, fidejussioni, avalli e garanzie.

CAPO II°

I CONSORZIATI

ARTICOLO 4

CONSORZIATI

1. Possono aderire al Consorzio, se immessi nel sistema di controllo della IGP, tutte le imprese di lavorazione di mortadella Bologna, nonché tutti gli ulteriori soggetti partecipanti al processo produttivo e assoggettati al controllo, appartenenti alle categorie dei porzionatori e confezionatori alle condizioni di seguito indicate.
2. A tutti i soggetti è consentito l'accesso al Consorzio in forma singola o, su espressa delega scritta dei singoli soggetti interessati, associata. Non è necessaria la delega per le cooperative di primo grado.
3. I singoli soggetti o le loro Associazioni devono inoltrare domanda scritta, allegando copia dello Statuto e delle deleghe dei singoli interessati, al Consiglio di amministrazione che delibera entro 60 giorni. L'accoglimento o la reiezione, che dovrà sempre essere motivata, della domanda di ammissione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata, fax, e-mail o posta certificata, entro 15 giorni dalla decisione; in caso di rifiuto della domanda di ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà adire il collegio arbitrale e comunque, in ogni caso, l'autorità giudiziaria ordinaria, nello stesso termine previsto per l'accoglimento della domanda.
4. In caso di reiezione, i singoli soggetti o le loro Associazioni posso-

no ricorrere al Collegio Arbitrale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. I consorziati, singoli o collettivi, sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, dal rispettivo legale rappresentante o da procuratore speciale, munito del più ampio mandato.

ARTICOLO 5

DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Sono diritti dei consorziati l'elettorato attivo e passivo e tutte le prerogative previste dal presente Statuto. In particolare tutti i consorziati hanno diritto di dichiarare l'appartenenza al "Consorzio Mortadella Bologna" nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; di utilizzare il logo dello stesso nel rispetto della regolamentazione stabilita dal Consorzio; di ottenere attestazioni e certificazioni attinenti l'oggetto sociale.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

1. I consorziati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, le delibere adottate dagli organi consortili, le direttive operative e di funzionamento e i regolamenti del Consorzio.
2. In particolare i consorziati si obbligano a:
 - versare la quota di ammissione fissata dall'assemblea dei consorziati;
 - versare i contributi richiesti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

- non richiedere, per nessuna ragione, nemmeno in caso di recesso, decadenza o esclusione, la divisione del fondo consortile per la durata del Consorzio;
- versare, in caso di recesso, i contributi di cui all'art. 9 dello Statuto relativi all'intero esercizio finanziario in cui viene esercitato il recesso;
- comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria ragione sociale o denominazione, sede legale ed operativa, nonché dei soggetti autorizzati a rappresentarli e dei relativi recapiti;
- sottoporre esclusivamente al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 25 le controversie in ordine all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto.

ARTICOLO 7

DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che abbia cessato la propria attività per qualunque ragione.
2. Il Consiglio di Amministrazione dichiara l'esclusione del consorziato che compia atti gravemente lesivi degli interessi del Consorzio e che non abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto. Ugualmente può procedere all'esclusione del consorziato che ritardi il versamento dei contributi, qualora il ritardo sia reiterato o si protragga per oltre sei mesi.
3. Il consorziato dichiarato decaduto od escluso non ha diritto di ri-

chiedere le quote e le somme versate, né ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio fino alla cessazione dello stesso.

4. Il consorziato dichiarato decaduto o escluso decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte nel Consorzio.

5. Le delibere di cui al punto 2 devono essere sempre motivate e assunte con la maggioranza semplice dei voti. Il provvedimento è notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e può essere impugnato dall'interessato nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento, esclusivamente mediante ricorso al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 25.

ARTICOLO 8

RECESSO

1. I consorziati possono recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

2. Detta comunicazione ha efficacia immediata dal ricevimento della raccomandata o della consegna della posta elettronica certificata. Il consorziato è comunque tenuto a versare i contributi dovuti per l'intero esercizio in corso.

3. I consorziati receduti non hanno comunque diritto di richiedere le quote e le somme versate, né hanno alcun diritto sul Fondo consorziale fino alla cessazione dello stesso.

4. I consorziati receduti decadono automaticamente da tutte le cariche ricoperte nel Consorzio.

CAPO III°

CONTRIBUTI E FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 9

QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI

1. A seguito del ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione al Consorzio, entro 30 (trenta) giorni l'interessato deve provvedere al versamento della quota di ammissione.
2. La quota di ammissione al Consorzio è stabilita dall'assemblea dei consorziati.
3. Per la realizzazione delle attività del Consorzio, l'assemblea stabilisce ogni anno i contributi che i consorziati devono corrispondere, prescrivendone le modalità, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e secondo i seguenti principi:
 - A) i contributi sono determinati sulla base di tariffe da applicarsi sulla base della quantità di prodotto sottoposta a controllo e/o certificato come IGP dall'apposito organismo terzo;
 - B) i contributi totali delle diverse categorie non possono superare le percentuali di rappresentanza delle categorie stesse, facenti parte della filiera produttiva, aderenti al consorzio.
 - C) Il mancato pagamento dei contributi o il ritardo superiore a tre mesi determinerà a carico di chiunque avente diritto l'immediata sospensione del diritto di utilizzazione del segno distintivo detenuto dal consorzio che riprenderà al momento dell'integrale adempimento.

D) Il Consiglio di amministrazione può procedere all'esclusione del consorziato che ritardi il versamento dei contributi, qualora il ritardo sia reiterato o si protragga per oltre sei mesi nonché attivare l'Autorità di controllo per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

4. Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, i costi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio nell'ambito di quanto indicato nel presente statuto sono posti a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori, anche non consorziati, ai sensi del DM 410 del 12 settembre 2000.

5. Allo scopo di determinare i contributi di cui al precedente punto 3, il Consorzio dovrà venire in possesso dei dati relativi alle quantità sottoposte a controllo e/o certificate IGP dall'apposito organismo terzo. Tali informazioni, che verranno fornite dall'organismo di controllo, non potranno per nessun motivo essere comunicate a terzi senza il consenso scritto del consorziato.

ARTICOLO 10

FONDO CONSORTILE

1. Il fondo è costituito al netto dei costi di gestione:

- Dalla quota di ammissione;
- Dai contributi corrisposti, a tale titolo, dai consorziati, in base ai criteri stabiliti dal presente Statuto;
- Dagli avanzi di gestione conferiti con delibera assembleare al Fondo consortile;
- Dai contributi erogati da soggetti pubblici e privati e destinati a tale

titolo;

- Dai proventi e dai beni comunque acquisiti dal Consorzio.
2. Per tutta la durata del Consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

CAPO IV°

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 11

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo viene predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro i termini di legge e deve essere comunicato all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per approvarlo.
3. L'assemblea approva il bilancio consuntivo d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

CAPO V°

ORGANI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 12

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) l'Organo di controllo.

2. Le modalità di funzionamento, di costituzione e di nomina degli organi sociali, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, verranno definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, predisposto dal Consiglio di amministrazione in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP; tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

1. L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i consorziati, singoli e collettivi e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale.

2. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo reputerà opportuno o necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consorziati con indicazione degli argomenti da esaminare.

3. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata o in alternativa tramite fax con prova di avvenuta trasmissione con esito positivo, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data prescelta per la riunione, in-

dicando il luogo in cui la stessa si terrà e gli argomenti all'ordine del giorno; la seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima convocazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata, almeno cinque giorni prima della data prescelta, mediante telegramma, posta certificata o fax con prova di avvenuta trasmissione con esito positivo.

4. L'Assemblea dei Consorziati, qualora previsto nella convocazione, può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, conformemente alle disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea dei Consorziati, in composizione ordinaria, può deliberare quanto necessario per le riunioni in audio video conferenza.

5. Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, salvo che l'Assemblea, con il 25 per cento dei voti presenti, non disponga diversamente. In ogni caso, la votazione tiene conto del numero di voti attribuiti a ciascun consorziato.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di carica. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori scelti anche tra i consorziati. In sessione straordinaria le funzioni di segretario dell'assemblea dovranno essere svolte da notaio.

7. I consorziati che non intervengono con i diretti rappresentanti di cui

all'art. 4, o con un incaricato all'uopo designato per iscritto, possono delegare, sempre per iscritto, altri consorziati.

8. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati od essere autorizzati a partecipare anche direttori e/o altri funzionari dei consorziati nonché personalità pubbliche e private che potranno essere consultate per pareri od informazioni, ma non avranno diritto di voto.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea va redatto, a cura del segretario all'uopo designato, un verbale, che viene sottoscritto dall'estensore e dal Presidente.

ARTICOLO 14

VOTI E CORRETTIVI

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e/o certificato, eventualmente determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e/o certificata dall'organismo di controllo per la medesima categoria nell'anno solare precedente.

2. Alla categoria delle imprese di lavorazione e a quella dei confezionatori e porzionatori è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi, rispettivamente non superiore al 66% e al 34%, in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria. In difetto, le percentuali di rappresentanza sono ridotte di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati, della stessa categoria, non

aderenti al Consorzio.

3. La ripartizione delle percentuali di rappresentanza e la determinazione del numero e dell'ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo verranno definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, predisposto dal Consiglio di amministrazione, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP, definiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti e/o rappresentati, in prima convocazione, tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili dai consorziati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e/o rappresentati.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
3. Ciascun consorziato non può essere portatore di deleghe che rappresentino più del 40% dei voti presenti.
4. Spettano all'Assemblea ordinaria i seguenti poteri:
 - a) approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione;
 - b) nominare i membri del Consiglio di amministrazione; il Presidente

del Consorzio; l'Organo di controllo;

- c) deliberare i contributi che tutti i soggetti obbligati, consorziati e non, devono corrispondere, prescrivendone le modalità, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e di quelle stabilite dal presente Statuto;
- d) fissare la quota di ammissione e gli eventuali contributi straordinari, la cui natura e tipologia sarà definita con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) deliberare e approvare i regolamenti e le direttive operative e di funzionamento predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto o sottoposti alla sua valutazione dal Consiglio di amministrazione nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti e/o rappresentati, in prima convocazione, tanti consorziati che rappresentino i due terzi dei voti validi e, in seconda convocazione, con almeno la metà di questi, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della

metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei consorziati.

3. Spettano all'Assemblea straordinaria i seguenti poteri:

a) modificare il presente statuto, tenendo conto che, ai fini del riconoscimento del consorzio per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14 della legge 526/1999 e relativi decreti applicativi, le modifiche necessitano della approvazione ministeriale, o variare la sede del Consorzio;

b) deliberare eventuali modifiche da apportare al disciplinare di produzione; tali modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;

d) svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri Organi e sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

"ARTICOLO 17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri nominati dall'Assemblea.

2. A tutte le categorie aderenti al Consorzio, assoggettate alle attività dell'organismo di controllo, lo Statuto assicurerà la rappresentanza

nel Consiglio di amministrazione, conformemente ai requisiti e alle condizioni stabiliti nell'art. 14 della legge n. 526/1999 e relativi decreti attuativi.

3. Nel caso in cui la normativa lo preveda, e in particolare oggi ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 2016 n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, predisposto ai sensi del precedente comma, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nell'elenco, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

La presente disposizione si applica per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha durata triennale ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, anche a mezzo fax con prova

di avvenuta trasmissione con esito positivo o posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione, indicando il luogo in cui la stessa si terrà e gli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione scritta può essere trasmessa, a mezzo fax con prova di avvenuta trasmissione con esito positivo o posta elettronica certificata, tre giorni prima di quello previsto per la riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, qualora previsto nella convocazione, può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare quanto necessario per le riunioni in audio video conferenza.
7. Qualora per un qualsiasi motivo venisse a mancare un membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono alla sua cooptazione con un membro della stessa categoria, facendo ratificare tale nomina alla prima Assemblea.
8. Il membro cooptato scade insieme agli altri membri del Consiglio.
9. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.
10. Potranno essere invitati od essere autorizzati a partecipare alle riunioni anche soggetti diversi dai suoi componenti, per esprimere pareri o fornire informazioni; gli stessi non avranno però diritto al voto.
11. Di ogni riunione va redatto verbale, a cura del Presidente."

ARTICOLO 18

DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio i seguenti poteri:

- a) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e provvedere all'iscrizione nel libro dei consorziati;
- b) nominare, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente del Consorzio, da scegliere al suo interno;
- c) deliberare sulla eventuale decadenza ed esclusione, a norma dell'art. 7;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) dare esecuzione ad ogni deliberazione assunta dall'Assemblea diretta alla realizzazione degli scopi Statutari;
- f) provvedere alla organizzazione dell'attività del Consorzio;
- g) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) predisporre il programma annuale di massima dell'attività del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, individuando altresì i mezzi di finanziamento e formulando il piano generale di destinazione di tali risorse;
- i) predisporre i regolamenti e le direttive operative e di funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) porre in essere ogni altra attività, che rientra negli scopi statutari e non riservata ad altri organi;
- k) può nominare un comitato esecutivo, le cui competenze e ambito di

operatività verranno in tal caso definite in un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea ordinaria e presiede sia quest'ultima sia il Consiglio, con mandato triennale, rinnovabile.
2. Al Presidente spetta il potere di firma e la rappresentanza legale del Consorzio in tutte le sedi.
3. Compete inoltre al Presidente di convocare l'Assemblea, di sovrintendere al funzionamento del Consorzio ed al buon andamento di tutte le attività svolte dal medesimo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, se nominato.

ARTICOLO 20

VICE PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è, se ritenuto opportuno, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
2. Il Vicepresidente, se nominato, esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei consorziati nomina tra le persone aventi i requisiti legali per ricoprire l'incarico, l'organo di controllo di gestione e di revisione legale dei conti, con le competenze e poteri previsti per tale organo in materia di società per azioni.
2. L'organo di controllo è composto da un sindaco, ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo quanto stabilito dai consorziati all'atto della nomina.
3. L'organo di controllo esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità del consorzio, vigila sull'osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
4. L'organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.
5. Ai componenti dell'organo di controllo è corrisposto un compenso annuale, determinato dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22

DEI LIBRI OBBLIGATORI

1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono comunque libri obbligatori del Consorzio:
 - a) il libro dei consorziati;
 - b) il libro dell'assemblea dei consorziati;

c) il libro del Consiglio di amministrazione;

d) il libro dell'Organo di controllo.

CAPO VI°

REGOLAMENTI E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 23

REGOLAMENTI

1. Tutti i regolamenti devono essere approvati dal competente Ministero ai fini del riconoscimento per le attività di cui all'art. 14 della legge 526/1999 e relativi decreti attuativi.

ARTICOLO 24

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Il Consorzio si scioglie: per il decorso del termine, per l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari, per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per altre cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori cui è attribuito il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.

CAPO VII°

CONTROVERSIE

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra consorziati o tra questi

e il Consorzio, in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione sia delle disposizioni statutarie che di quelle adottate dagli Organi associativi saranno devolute in via esclusiva all'esame di un collegio arbitrale composto da tre membri.

2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà all'altra, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri, indicando l'arbitro di sua designazione.

3. Nei venti giorni successivi la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l'arbitro di sua designazione.

4. Ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati per l'elezione del terzo arbitro, la parte più diligente può provocarne la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

5. Il Presidente del Tribunale di Milano nominerà inoltre l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

6. Il Collegio, così costituito, avrà funzione di Arbitro Irrituale tanto che la decisione da lui espressa costituirà la volontà negoziale della parti e sarà volta a comporre anche per transazione le insorte controversie.

7. Il Collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni deliberata dallo stesso collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.

8. Il Collegio dovrà operare nel rispetto del contraddittorio e comuni-

care la sua decisione alle parti contendenti con la relativa motivazione e mediante plico raccomandato.

9. È fatta sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

10. Il Collegio, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato, potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI DI RINVIO

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Consorzi di tutela dell'agroalimentare e le disposizioni del codice civile.